



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere U.L.L. n.28.11.09 (Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria immobile detenuto dall'Istituto d'Arte di xxxxxxxx. Individuazione soggetto obbligato al risarcimento dei danni. -quesito)

Bene demaniale – Occupazione senza titolo da parte di altra Amministrazione – Obblighi di manutenzione straordinaria sulle porzioni di edificio disponibili.

La manutenzione straordinaria di un bene demaniale della Regione, illegittimamente detenuto da altra Amministrazione, incombe sulla Regione stessa per le porzioni rilasciate dalla detta Amministrazione.

Bene demaniale – Amministrazione provinciale – Illegittima detenzione ed utilizzo quale istituto di istruzione secondaria – Manutenzione ordinaria – Obbligo.

Gli obblighi di manutenzione ordinaria, concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto del contratto di locazione in vigore all'atto dell'acquisizione del bene al demanio regionale, alla fornitura e manutenzione dell'edificio scolastico.

Edificio adibito ad istituto scolastico - Prevenzione luoghi di lavoro
-Obblighi -Incombono esclusivamente sul datore di lavoro

Il datore di lavoro, nella fattispecie il Dirigente scolastico, non può delegare precise attività, quali la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28 del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18, comma 3, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Art. 17 del citato D.lgs. 81/08;

Art.28 del citato D.lgs. 81/08.

